

1586.Pretese da parte di terzi.

Art.1586.Pretese da parte di terzi.

0 Codice civile

L'articolo non è inserito in questa pagina ma è visualizzabile, se richiesto, con il link di collegamento al codice ufficiale del poligrafico dello Stato. Questo sistema consente di visualizzare l'articolo vigente, sempre aggiornato e con le annotazioni ufficiali.

Cliccare qui per aprire, in altra pagina web, il codice civile aggiornato dal sito del Poligrafico dello Stato e poi per selezionare l'articolo dall'indice.

Un sistema esperto carica in calce le massime della Corte di Cassazione collegate in virtù di riferimento normativo in ordine di pubblicazione). La visualizzazione dei documenti può essere modificata attivando la speciale funzione prevista (es. selezionale Titolo discendente per ordinare le massime in ordine alfabetico). E' possibile anche attivare la ricerca full test tra tutti i documenti visualizzati inserendo una parola chiave nel campo "cerca" e premendo invio. Il sistema visualizzerà solo i documenti con la parola chiave inserita.

Documenti collegati:

[Norme regolamentari disciplinanti l'uso di parti di proprietà esclusiva – Cass. n. 15222/2023](#)

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - azioni giudiziarie - rappresentanza giudiziale del condominio - legittimazione del condomino - Norme regolamentari disciplinanti l'uso di parti di proprietà esclusiva - Violazione - Immobile concesso in locazione -

[Soggetti diversi dal proprietario della singola unità immobiliare – Cass. n. 15222/2023](#)

Comunione dei diritti reali - condominio negli edifici (nozione, distinzioni) - assemblea dei condomini - deliberazioni - impugnazioni - Impugnazione di delibera assembleare - Legittimazione attiva - Soggetti diversi dal proprietario della singola unità immobiliare - Conduttore - Esclusione -

[Integrazione del contraddittorio in cause inscindibili – Cass. n. 5899/2022](#)

Impugnazioni civili - impugnazioni in generale - cause scindibili e inscindibili - integrazione del contraddittorio in cause inscindibili - Regola generale contenuta negli artt. 1586 e 1777 c.c. - Applicabilità alla rivendicazione – Sussistenza - Indicazione, da parte del convenuto, del soggetto nel

1586.Pretese da parte di terzi.

Procedimento civile - intervento in causa di terzi - estromissione dal giudizio - in genere - presupposto – Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2617 del 21/06/1977

Pluralita dei convenuti - processo con unico convenuto - istituto dell'estromissione - inapplicabilita - conseguenze.* L'istituto dell'estromissione dal processo ha per logico presupposto la pluralita dei convenuti: esso e perciò inapplicabile in un processo con unico convenuto, nei confronti del

fine

Copyright © 2001 Foroeuropeo: Il codice civile - www.foroeuropeo.it
- Reg. n. 98/2014 Tribunale di Roma - Direttore Avv. Domenico Condello